



***Regolamento sugli Spin off
dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)***

Il testo del Regolamento sugli Spin Off dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN) nel seguito redatto, non sostituisce il testo delle determinazioni degli Organi competenti dell'INFN, nella versione nel tempo pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, che prevale su eventuali errori o omissioni - riferimento Guri n. 29 del 5 febbraio 2011

I N D I C E

Regolamento sugli Spin off dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (INFN)

	<i>Pagina</i>
Art. 1 - Ambito oggettivo.....	3
Art. 2 - Soggetti proponenti.....	4
Art. 3 - Richiesta di autorizzazione.....	5
Art. 4 - Richiesta di collaborazione dell'INFN	6
Art. 5 - Commissione istruttoria.....	7
Art. 6 - Disciplina dell'autorizzazione.....	8
Art. 7 - Forme di partecipazione all'impresa dei progetti proponenti autorizzati.....	9
Art. 8 - Incompatibilità e conflitto di interessi.....	10
Art. 9 - Tutela del nome e dell'immagine dell'INFN.....	11
Art. 10 - Proprietà intellettuale.....	12
Art. 11 - Norma transitoria.....	13

* * * * *

Art. 1

AMBITO OGGETTIVO

- 1 L'INFN disciplina con le norme del presente Regolamento le forme di partecipazione e di collaborazione a società di capitali (di seguito impresa) aventi come scopo sociale l'utilizzo, ad eccezione del settore bellico, delle conoscenze e delle tecnologie acquisite nell'ambito delle proprie ricerche.

Art. 2

SOGGETTI PROPONENTI

- 1 Il personale dipendente a tempo indeterminato o determinato dell'INFN; nonché i titolari di borse di studio e di assegni di ricerca dell'INFN possono presentare domanda per essere autorizzati a costituire, anche insieme ad altri soggetti pubblici o privati, le imprese di cui al presente Regolamento ed a svolgere la propria attività in loro favore.

- 2 Possono altresì presentare domanda i titolari di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica ovvero di associazione scientifica, tecnica e tecnologica, come indicati dalla disciplina interna vigente, previo apposito accordo con l'Istituzione di appartenenza che disciplini la relativa autorizzazione secondo le proprie norme interne, e le questioni di proprietà intellettuale in rapporto alle attività svolte presso l'INFN.

Art. 3

RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE

- 1 I soggetti proponenti presentano al Presidente dell'INFN una richiesta di autorizzazione contenente:
- a) un business plan relativo ai primi tre anni di attività dell'impresa contenente una descrizione ed indicazione motivata dei soci e delle rispettive quote di partecipazione; del ruolo, impegno e mansioni dei proponenti; dei contributi umani, strumentali e finanziari dei terzi; del ruolo e contributi richiesti all'Istituto in caso di suo coinvolgimento, anche in ordine alla specifica indicazione delle conoscenze pregresse da utilizzare nell'ambito dell'impresa; del prodotto o del servizio che si intende offrire; del mercato di riferimento e delle potenzialità di sviluppo;
 - b) le proposte di statuto, dei patti parasociali e dei contratti relativi agli eventuali rapporti di collaborazione tra l'impresa e l'INFN in materia di:
 - uso della proprietà intellettuale pregressa e diritti su quella generata dall'impresa,
 - utilizzo di attrezzature e/o spazi di proprietà o in uso all'INFN;
 - c) parere motivato del Direttore della Struttura di appartenenza del soggetto proponente e di quello, se diverso, presso la cui sede sono previste svolgersi forme di collaborazione tra l'INFN e l'impresa, in merito all'iniziativa proposta e alla compatibilità delle attività da svolgersi presso la struttura interessata, anche relativamente agli aspetti relativi alle sicurezze sui luoghi di lavoro;
 - d) l'autorizzazione, ove prevista, del Direttore del Dipartimento nonché uno schema di convenzione con l'Università, che disciplini l'uso e i relativi costi, se la proposta coinvolge l'uso di spazi, strutture o personale delle Università ospitanti le strutture dell'INFN interessate dalle attività dell'impresa;
 - e) parere motivato del responsabile delle attività o della collaborazione di pertinenza circa la compatibilità delle attività previste con quelle della borsa o dell'assegno, se il soggetto proponente è borsista o assegnista.

Art. 4

RICHIESTA DI COLLABORAZIONE DELL'INFN

- 1 I soggetti proponenti possono chiedere che l'INFN collabori all'impresa purché in misura congrua rispetto alla messa a disposizione dei diritti di proprietà intellettuale o industriale o all'impegno di lavoro o la partecipazione societaria dei soggetti proponenti e comunque per un periodo non superiore all'autorizzazione concessa, salvo diversa previsione contrattuale.

- 2 La collaborazione dell'INFN è ammessa previa istruttoria di cui all'art. 5, nelle seguenti forme anche cumulative:
 - conferendo conoscenze o diritti di privativa industriale di proprietà dell'Istituto attraverso appositi contratti di licenza, o impegni di riservatezza, che comunque non pregiudichino lo svolgimento delle finalità istituzionali dell'Istituto; i contratti di cui al presente punto dovranno prevedere la non esclusività del conferimento salvo casi eccezionali e motivati, e potranno essere anche gratuiti o comunque prevedere corrispettivi inferiori a quelli di mercato per il solo periodo dell'autorizzazione concessa;
 - mettendo a disposizione spazi o apparecchiature, laddove sia possibile assicurare la non interferenza fra le attività dell'Istituto e quelle dell'impresa e, laddove necessario, nel rispetto della disciplina convenzionale regolante i rapporti con le Università ospitanti le strutture dell'INFN interessate dalle attività dell'impresa e l'autorizzazione, ove prevista, del Direttore del Dipartimento. I rapporti tra INFN e l'impresa saranno regolati attraverso apposita convenzione che disciplinerà l'utilizzo di spazi, e attrezzature, con indicazione delle spese che l'impresa dovrà rimborsare all'INFN e con previsione della copertura assicurativa per danni a persone e cose dell'INFN;
 - partecipando, anche mediante conferimento di beni, al capitale sociale dell'impresa in qualità di socio in misura non superiore al 10% o comunque di € 25.000,00. In tal caso dovranno essere garantiti negli atti sociali e parasociali i diritti dell'INFN nei casi di trasferimento delle quote; perdite o aumenti di capitale sociale, nomina degli organi sociali, recesso.

- 3 Nelle ipotesi di cui ai primi due punti del comma precedente è vietata qualsiasi forma di cessione o sub-licenza dei diritti conferiti.

Art. 5

COMMISSIONE ISTRUTTORIA

- 1 Le proposte di autorizzazione e di collaborazione dell'INFN, completa di tutta la documentazione indicata negli art. 3 e 4, sono trasmesse ad una Commissione che esprime parere, obbligatorio non vincolante, entro il termine massimo di novanta giorni dal ricevimento della documentazione.
- 2 La Commissione è composta da cinque membri nominati dal Presidente dell'INFN e resta in carica tre anni, con possibilità di rinnovo.
- 3 La Commissione può includere e avvalersi anche di professionalità esterne di comprovata qualificazione ed esperienza nei settori di interesse.
- 4 La Commissione esprime il proprio parere in merito alla rispondenza della proposta di Spin Off rispetto alla possibilità di realizzare nei tempi previsti un'impresa autonoma, con particolare riguardo alla corretta definizione giuridica, alle possibilità di mercato e alla potenziale capacità di reperire finanziamenti adeguati; nonché sulle modalità e sulla entità dell'eventuale richiesta di collaborazione dell'INFN. La Commissione esprime altresì una valutazione di compatibilità delle attività proposte da parte dell'impresa e dei soggetti proponenti con quelle in corso con l'INFN e con ogni incarico, anche meramente scientifico, assunto presso l'Istituto.
- 5 La Commissione vigila altresì sul rispetto da parte dei soggetti autorizzati alle regole e agli adempimenti di cui al presente Regolamento e alle leggi vigenti; chiede informazioni sull'andamento dell'impresa; informa il Presidente sullo stato dell'iniziativa e sull'insorgenza di questioni di particolare rilievo.

Art. 6

DISCIPLINA DELL'AUTORIZZAZIONE

- 1 La Giunta Esecutiva dell'INFN, sulla base delle valutazioni della Commissione, concede l'autorizzazione alla partecipazione dei soggetti proponenti e definisce le forme di collaborazione dell'INFN all'impresa, riservandosi anche di richiedere una forma di compenso proporzionale ai guadagni netti fino a 6 anni successivi all'avvio dell'Impresa.

- 2 L'autorizzazione e la collaborazione possono essere concesse per una durata non superiore a tre anni e con possibilità di proroga per un massimo di altri due anni, in relazione a particolari e concrete esigenze. L'autorizzazione al personale diverso da quello dipendente a tempo indeterminato non potrà superare il periodo del contratto sulla base del quale l'interessato opera presso l'INFN.

- 3 I soggetti proponenti possono richiedere in casi eccezionali una modifica dell'autorizzazione e della collaborazione concesse.

- 4 L'autorizzazione e la collaborazione possono essere revocate per giustificati motivi, nonché per conflitto di interesse.

- 5 La Giunta Esecutiva informa il Direttivo delle autorizzazioni e delle collaborazioni concesse.

Art. 7

FORME DI PARTECIPAZIONE ALL'IMPRESA DEI SOGGETTI PROPONENTI AUTORIZZATI

- 1 I soggetti proponenti autorizzati devono apportare all'impresa il proprio impegno lavorativo nel rispetto di quanto di seguito previsto, e conferire i diritti derivanti dall'invenzione brevettabile di cui siano titolari secondo la normativa vigente ovvero partecipare al capitale dell'impresa in qualità di socio, impegnandosi a non cedere la propria partecipazione, o a non revocare il proprio impegno o conferimento per il periodo per cui è concessa l'autorizzazione.
- 2 I soggetti proponenti, una volta autorizzati, svolgono attività in favore delle imprese, purché di natura non subordinata e, per il personale dipendente dell'INFN, fuori dell'orario di lavoro.
- 3 I soggetti proponenti che assumano all'interno dell'impresa l'incarico di Presidente, componente del Consiglio di Amministrazione con deleghe, Amministratore Delegato ovvero un controllo, anche indiretto, della maggioranza del capitale sociale; oppure che stipulino con l'impresa un contratto di lavoro subordinato hanno l'obbligo di comunicare tali circostanze, così come ogni successiva loro modificazione, alla Commissione di cui all'art. 5.
- 4 In tali casi sono revocati da tutti gli incarichi, anche scientifici assunti presso l'Istituto; se dipendenti dell'INFN, sono obbligatoriamente posti in aspettativa senza assegni per la durata del rapporto di lavoro, salvo che optino per la trasformazione del rapporto di lavoro in tempo parziale con impegno pari o inferiore al cinquanta per cento dell'orario di lavoro; se borsisti o assegnisti dell'INFN decadono dai relativi contratti. Per gli associati si applica l'art. 2.2.
- 5 L'impresa è tenuta a comunicare all'INFN al termine di ciascun anno i dividendi, i compensi e le remunerazioni a qualsiasi titolo erogati al personale dell'INFN autorizzato, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 8

INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO D'INTERESSI

- 1 E' vietata all'impresa e ai soggetti proponenti autorizzati l'assunzione di atti e comportamenti che producano un evidente e diretto vantaggio per l'impresa, recando al tempo stesso pregiudizio all'immagine e agli interessi dell'INFN. In tali circostanze la Giunta Esecutiva dispone la revoca dell'autorizzazione e di ogni forma di collaborazione dell'INFN all'impresa.

- 2 I soggetti proponenti autorizzati hanno l'obbligo di comunicare alla Commissione di cui all'art. 5, ogni informazione utile relativa all'insorgenza di situazioni che possono creare un conflitto d'interessi tra le attività dell'impresa e quelle istituzionali del'INFN.

- 3 Il personale autorizzato ad operare nell'impresa ai sensi del presente Regolamento sarà tenuto al rispetto assoluto degli obblighi di correttezza e riservatezza nei confronti dell'INFN e delle attività da questo gestite, con l'obbligo di inviare annualmente alla Commissione di cui all'art. 5 una dettagliata relazione in merito all'attività svolta presso l'impresa ed ai risultati del lavoro svolto.

Art. 9

TUTELA DEL NOME E DELL'IMMAGINE DELL'INFN

- 1 Alle imprese alle quali l'INFN collabora, la Giunta Esecutiva può concedere o richiedere l'utilizzo del logo INFN sulla base di un apposito contratto di licenza che disciplini fra l'altro le condizioni di anticipata risoluzione o revoca della autorizzazione all'utilizzo dello stesso. L'uso del logo é revocato in ogni caso in cui cessa la partecipazione del personale dell'INFN all'impresa nonché in caso di comportamenti che possano ledere nome ed immagine dell'INFN.

- 2 Il contratto di licenza può essere gratuito e deve prevedere, tra l'altro, che l'impresa garantisca e tenga indenne l'INFN da qualsivoglia responsabilità derivante dall'utilizzo del logo.

Art. 10

PROPRIETÀ INTELLETTUALE

- 1 La proprietà intellettuale dei risultati della ricerca svolta dall'impresa e conseguiti in data successiva alla costituzione di quest'ultima, è dell'impresa stessa.

- 2 Dovrà garantirsi l'attribuzione all'INFN, in caso di risultati della ricerca, del giusto riconoscimento dell'apporto anche in termini di nome ed immagine direttamente forniti o di collegamento con il proprio personale coinvolto.

Art. 11

NORMA TRANSITORIA

Dopo i primi tre anni di applicazione, il presente Regolamento è soggetto a verifica per eventuali modificazioni.